SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

CIRCOLARI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 158

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 luglio 2003.

Recepimento delle direttive n. 2002/79/CE, 2002/97/CE, 2002/100/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

03A10875

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003 nel territorio della provincia di Massa Carrara.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 23 e 24 settembre 2003 eccezionali eventi atmosferici hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara;

Considerato che i detti eventi calamitosi hanno provocato l'esondazione di un torrente, movimenti franosi, ingenti danni ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture nonché l'interruzione della fornitura dei servizi di gas, corrente elettrica e acqua potabile;

Considerato, altresì, che a seguito dei predetti fenomeni meteorici è stata disposta l'evacuazione di alcuni nuclei familiari;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della gravissima situazione derivante dai citati eventi calamitosi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

D'intesa con la regione Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Massa Carrara colpito dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11019

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza sull'intero territorio dell'isola d'Elba colpito da una eccezionale ondata di maltempo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 settembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio dell'isola d'Elba in relazione agli eventi atmosferici verificatisi il 4 settembre 2002;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, e che gli interventi disposti sono ancora in corso e, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la richiesta della regione Toscana pervenuta con nota prot. n. 101/10825/10.3.1 del 18 giugno 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio dell'isola d'Elba in relazione agli eventi atmosferici verificatisi il 4 settembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il 14 settembre 2003 il territorio della provincia di Bologna è stato colpito da eventi sismici di notevole gravità;

Considerato che l'andamento della sequenza sismica verificatasi nel predetto territorio è caratterizzata dal verificarsi di una scossa principale seguita da numerose repliche che hanno provocato danni alle infrastrutture, alla viabilità, ad edifici pubblici e di fruizione pubblica nonché a numerose abitazioni determinando la inagibilità degli edifici e rendendo indispensabile provvedere alla evacuazione della popolazione;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della situazione emergenziale derivante dai citati eventi calamitosi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

D'intesa con la regione Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Bologna.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza nella città di Apricena colpita da una eccezionale ondata di maltempo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 settembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della città di Apricena (Foggia) in relazione agli eventi atmosferici verificatisi dal 31 agosto al 2 settembre 2002;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi necessari per il ripristino dei beni danneggiati dagli eventi sopra citati sono ancora in corso, e che quindi non può ritenersi esaurita la situazione emergenziale;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la richiesta della regione Puglia pervenuta con nota prot. n. 2397/PC del 2 settembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della città di Apricena (Foggia) in relazione agli eventi atmosferici verificatisi dal 31 agosto al 2 settembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11022

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 luglio 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Mandic Vesna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Mandic Vesna, cittadina jugoslava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 3 luglio 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 luglio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Mandic Vesna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione rilasciato in data 1996 dall'Università degli studi di Novi Sad (Repubblica di Serbia) alla dott.ssa Mandic Vesna, nata a Novi Sad (Serbia) il 25 marzo 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A10997

DECRETO 16 luglio 2003.

Riconoscimento al dott. Colabianchi Diego di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Colabianchi Diego, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conse-

guiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 16 giugno 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 luglio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Colabianchi Diego è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria rilasciato in data 2002 dalla Sociedad Argentina de Pediatria al dott. Colabianchi Diego, cittadino italiano, nato a Rosario (Argentina) il 5 novembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A10998

DECRETO 16 luglio 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Viani Maria Josè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Viani Maria Josè, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 16 giugno 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 luglio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Viani Maria Josè è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria rilasciato in data 1995 dal Ministerio de Salud Y Accion Social della Repubblica Argentina alla dott.ssa Viani Maria Josè, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 20 marzo 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A10999

DECRETO 16 luglio 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Randazzo Angela Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Randazzo Angela Maria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 16 giugno 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 luglio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Randazzo Angela Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria rilasciato in data 8 dicembre 2000 dall'Ospedale Vargas di Caracas alla dott.ssa Randazzo Angela Maria, cittadina italiana, nata a Maracay (Venezuela) il 20 aprile 1967, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11000

DECRETO 16 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Lorenzon Nancy Luisa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Lorenzon Nancy Luisa, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella riunione del 1º luglio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica» rilasciato in data 2 giugno 1983 dall'Universidad de Buenos Aires (Argentina) alla sig.ra Lorenzon Nancy Luisa, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 29 giugno 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Lorenzon Nancy Luisa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A11001

DECRETO 9 settembre 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Allex» - desloratadina - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C/N. 235/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Allex» - desloratadina - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/100/159/001 5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale;

EU/1/100/159/002 5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Allex desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nelle sedute dell'8/9 aprile 2003 e del 10/11 giugno 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Allex desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ALLEX desloratadina nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale; A.I.C. 035202011/E (in base 10), 11L8YV (in base 32);

5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale; A.I.C. 035202023/E (in base 10), 11L8Z7 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Allex desloratadina» è classificata come segue:

5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale; A.I.C. 035202011/E (in base 10), 11L8YV (in base 32); classe «C»;

5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale; A.I.C. 035202023/E (in base 10), 11L8Z7 (in base 32); classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute, Dipartimento per la tutela della salute umana, della salute pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 9 settembre 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A10969

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 maggio 2003.

Promozione di sistemi di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese. Procedura per la concessione del contributi ai sensi della delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai settori della tutela ambientale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 29 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), art. 109, che istituisce il Fondo per lo sviluppo sostenibile, così come integrato e modificato dall'art. 62 della legge 20 dicembre 2001, n. 488;

Visto il Trattato della Comunità europea, in particolare gli articoli 87 e 88;

Visto il Regolamento 69/2001/CE del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*);

Visto il decreto legislativo n. 123/1998 del 31 marzo 1998;

Visto il Protocollo d'intesa sulla certificazione ambientale stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Confindustria in data 8 maggio 2002;

Vista la delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002 «legge n. 388/2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001 - Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: programma di attività per gli anni finanziari 2001 e 2002», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 2002, e in particolare il punto 3;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

Il presente decreto determina, ai sensi della legge 29 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), art. 109, i criteri, le modalità ed i termini per l'accesso all'intervento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito Ministero) a sostegno delle attività di seguito indicate.

Concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi del Regolamento 69/2001/CE, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), della Commissione UE (GUCE L 10 del 13 gennaio 2001), per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi reali di consulenza ed assistenza volti ad attivare Sistemi di gestione ambientale e registrarli e/o certificarli ai sensi del Regolamento 761/2001/CE (EMAS) e/o della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.

Art. 2.

Soggetti destinatari

Sono ammesse alle richieste di contributo le piccole e medie imprese — di seguito denominate PMI — produttrici di beni e/o servizi, così come definite dalla vigente normativa — decreto ministeriale Industria 18 settembre 1997 (G.U. n. 229 del 1º ottobre 1997) — ed attive sull'intero territorio nazionale a condizione che siano regolarmente costituite ed iscritte alla relativa camera di commercio, industria e artigianato alla data di pubblicazione del presente bando e che svolgano la loro attività nei settori di cui alle sotto elencate sezioni, definite sulla base della classificazione delle attività economiche ISTAT '91 (riferimento codici ATECO 91):

C - Estrazione di minerali;

D - Attività manifatturiere;

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;

F - Costruzioni;

H 55.1 - Alberghi;

O 90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili.

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento 69/2001/CE sono comunque escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nei settori legati alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato, e nei settori connessi all'esportazione. Sono altresì esclusi gli aiuti che favoriscano la produzione interna rispetto ai prodotti d'importazione.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 69/2001/CE le imprese possono beneficiare degli aiuti *de minimis* nel limite di un importo massimo di 100.000 euro nel periodo di tre anni, pertanto non possono presentare richiesta di finanziamento le imprese che, nei tre anni precedenti la data di concessione dei contributi di cui al presente bando, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo *de minimis* di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro.

Il 30% delle risorse relative all'attuazione del presente decreto è destinato alle PMI delle regioni del Mezzogiorno, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002 «legge n. 388/2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001 - Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: programma di attività per gli anni finanziari 2001 e 2002».

Art. 3.

Tipologie di intervento

I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a favorire l'acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per:

1) la verifica e la registrazione dell'Organizzazione ai sensi del Regolamento 761/2001/CE (EMAS)(1);

2) la certificazione del Sistema di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001;

3) la verifica e la registrazione EMAS di organizzazioni già certificate ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.

Il contributo verrà concesso alle imprese che ottengano la registrazione ai sensi del Regolamento 761/2001/CE o la certificazione ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96 a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, farà fede la data apposta sul certificato rilasciato dall'Ente competente.

Art. 4.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo i costi di seguito elencati. Condizione necessaria e che i costi e le prestazioni risultino da specifici contratti sottoscritti tra le parti. I criteri di erogazione sono coerenti con quanto disposto dal Regolamento 1685/2000/CE:

a) per consulenza qualificata finalizzata alla definizione/progettazione del Sistema di gestione ambientale;

b) per l'ente di verifica e/o di certificazione;

c) per la realizzazione delle indagini finalizzate all'analisi ambientale iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche). Sono escluse:

le spese relative a misurazioni, misure, analisi, interventi, provvedimenti correttivi che servano a dimostrare o conseguire il rispetto degli obblighi di legge;

le spese per l'acquisto e/o l'ammodernamento di macchinari per il monitoraggio ambientale;

d) per la formazione specifica, sia per gli addetti dell'impresa sia per il responsabile del Sistema di gestione ambientale della stessa;

e) per la comunicazione ambientale: diffusione della politica/dichiarazione ambientale (in caso di EMAS), comunicazioni con le istituzioni, la comunità locale e le realtà produttive relativamente esclusivamente al riconoscimento ottenuto, realizzazione di un'area ambientale del sito Internet.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute a partire dall'esercizio finanziario 2002. A tal fine si farà riferimento ai documenti contabili presentati.

Art. 5.

Spese non ammissibili

Sono escluse dai contributi le spese non connesse alle attività indicate nell'art. 4. Sono altresì escluse:

a) le spese per beni o per consulenze che rientrino nella normale gestione dell'impresa;

b) le spese per prestazioni effettuate con personale impiegato dall'impresa richiedente o con coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;

c) le spese per le attività inerenti l'attivazione di un Sistema di gestione ambientale normato, già finanziate o in corso di finanziamento da altre amministrazioni o enti;

d) le spese per le attività inerenti l'attivazione di un Sistema di gestione ambientale normato qualora tali attività abbiano permesso di ottenere priorità di accesso a finanziamenti pubblici in virtù dell'impegno di aderire a un Sistema di gestione ambientale normato entro la fine dell'investimento.

Art. 6.

Contributi

Ai sensi di quanto stabilito nell'art. 3, le agevolazioni concedibili, corrisposte nella forma di contributo in conto capitale, sono scaglionate in funzione sia della dimensione d'impresa, sia della tipologia di investimento:

Per le piccole imprese:

per la tipologia di intervento 1): contributo pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 15.000 euro;

per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro;

Sono escluse da questa tipologia di intervento le PMI già certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rientranti nella fattispecie III.

per la tipologia di intervento 3): contributo pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile per l'ottenimento della registrazione EMAS. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.

Per le medie imprese:

per la tipologia di intervento 1): contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 30.000 euro;

per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 16.000 euro;

per la tipologia di intervento 3): contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.

Art. 7.

Presentazione delle domande e rendicontazione

La domanda e l'allegato, nonché tutta la relativa documentazione, vanno presentate dal rappresentante legale del soggetto proponente a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Copia integrale del decreto, nonché i modelli di domanda e di allegato tecnico, saranno reperibili sul sito del Ministero www.minambiente.it

La domanda e l'allegato, nonché tutta la relativa documentazione, vanno inoltrati per posta, su supporto cartaceo e su supporto informatizzato (dischetto o CD Rom), attraverso raccomandata a.r.

Ai fini della presentazione fa fede il numero di protocollo interno del Ministero. La domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante l'indicazione Decreto per la promozione dei sistemi di gestione ambientale», al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile - Div. I - Ufficio del protocollo - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

Le dichiarazioni contenute nella domanda e nella scheda tecnica devono essere autocertificate con la modalità e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

È richiesta nella domanda di ammissione, pena l'esclusione dall'intervento:

la dichiarazione relativa al codice primario di classificazione economica dell'attività esercitata ISTAT '91;

la dichiarazione che l'impresa, alla data di presentazione della domanda, non sia soggetta ad amministrazione controllata, a liquidazione coatta amministrativa o volontaria, a concordato preventivo o a fallimento;

la dichiarazione che l'azienda rientra a pieno titolo nei criteri (fatturato annuo, numero di dipendenti e requisito di indipendenza) definiti in data 18 settembre 1997 dal Ministero dell'industria per essere classificata piccola o media impresa;

la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di eventuali altri aiuti *de minimis* per un importo complessivo eccedente 100.00 euro nei tre anni precedenti;

la dichiarazione che al momento di presentazione della domanda l'azienda è adempiente rispetto agli obblighi previsti dalla legislazione ambientale;

la dichiarazione che in virtù dell'attivazione del Sistema di gestione ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di contributo, l'azienda non ha ottenuto priorità di accesso a finanziamenti pubblici;

la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di contributi di altre amministrazioni o enti per l'attivazione del Sistema di gestione ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di contributo.

Contestualmente alla domanda e all'allegato tecnico, le imprese dovranno inviare i seguenti documenti:

a) fotocopia autenticata del certificato rilasciato dall'organismo accreditato;

b) copia della politica ambientale dell'impresa;

c) relazione sui risultati raggiunti contenente il prospetto riepilogativo dei costi, con il dettaglio degli stessi;

d) fotocopie autenticate dei documenti contabili quietanzati;

e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

f) coordinate bancarie.

A soli fini statistici per il monitoraggio del Protocollo di intesa di cui in premessa, l'impresa dovrà indicare l'appartenenza alla Confederazione generale dell'industria italiana - Confindustria e sue associazioni federate o ad altra associazione di imprese.

Il Ministero provvede, con cadenza mensile dalla comunicazione di ammissione al contributo di cui al successivo art. 8, alla emissione del relativi decreti di liquidazione.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione entro sessanta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di ammissione al contributo e tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 8.

Procedura per l'ammissione al contributo

Il Ministero assegna ad ogni domanda un numero progressivo di ricezione che ne stabilisce l'ordine d'arrivo.

Entro i successivi trenta giorni una apposita segreteria tecnica, insediata presso il Ministero e coadiuvata dal supporto tecnico della Confindustria ai sensi del Protocollo d'intesa sulla certificazione ambientale di cui alle premesse, esamina la domanda e la relativa documentazione e, sulla base dell'esistenza delle condizioni richieste, ne determina l'ammissibilità.

Le domande pervenute sono esaminate nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione quale risulta dal protocollo interno; eventuali integrazioni della documentazione prodotta dovranno essere fornite entro sette giorni naturali consecutivi dalla data del telegramma con cui viene avanzata la richiesta da questa amministrazione, pena lo scivolamento nell'ordine cronologico nella posizione risultante dalla data di presentazione degli elementi integrativi. La mancata presentazione degli elementi richiesti comporta l'esclusione dal contributo.

Il Ministero con cadenza mensile dalla chiusura dell'istruttoria comunica ai soggetti proponenti l'esito della domanda presentata.

L'esaurimento delle risorse disponibili sarà tempestivamente comunicato tramite avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito Internet del Ministero; il Ministero provvederà a restituire la documentazione alle imprese le cui richieste non siano state soddisfatte, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 9.

Controlli e sanzioni

Il contributo è revocato nel caso la concessione sia avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte, false o reticenti. In caso di revoca si applica anche una sanzione secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/1998, art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di effettuare controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di revoca di cui al precedente comma presso le imprese beneficiarie del contributo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, entro cinque anni dalla erogazione dello stesso.

Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto è di competenza del Foro di Roma.

Art. 10.

Norme di salvaguardia

Le somme derivanti da rinunce o da esclusioni dovute alla mancata presentazione entro i termini fissati delle documentazioni amministrativo-contabili ovvero dovute a revoche secondo quanto disposto nell'art. 9, verranno utilizzate fino ad esaurimento per il finanziamento delle richieste ammissibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Eventuali risorse in eccesso verranno utilizzate per il finanziamento del decreto successivo relativo all'annualità 2003.

Art. 11.

Informazioni

Le informazioni possono essere direttamente assunte per via informatica dal sito web: www.minambiente.it o richieste alla Direzione generale per lo sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al seguente indirizzo di posta elettronica: accordi.volontari@svs.minambiente.it

Art. 12.

Pubblicità

Il Ministero può dare pubblicità all'attività finanziata con il presente decreto attraverso informazioni generali riguardanti, tra l'altro, la denominazione legale del soggetto beneficiario, gli obiettivi, il costo totale, il contributo finanziario concesso.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2003

Il direttore generale: CLINI

03A10951

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 settembre 2003.

Sostituzione di un membro effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Visto l'art. 410, comma 3, C.P.C. che prevede l'istituzione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Visto il proprio decreto n. 2/2002, con il quale il sig. Arrigo Landini è stato nominato membro effettivo e il sig. Adolfo Martino membro supplente della commissione medesima, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la comunicazione della C.G.I.L. del 9 settembre 2003 con la quale si designano i signori Romito Niccolò quale componente effettivo in sostituzione del sig. Arrigo Landini e Salvatore Fiori, componente supplente in sostituzione del sig. Adolfo Martino, dimissionari per passaggio ad altro incarico;

Decreta:

Il sig. Romito Niccolò, nato a Cammarata (Agrigento), residente a Prato in via Benini, 32, è nominato membro effettivo della commissione in premessa, in sostituzione del sig. Arrigo Landini e il sig. Salvatore Fiori, nato a Prato il 14 dicembre 1970, residente a Prato, via dell'Alberaccio, 64/T, membro supplente in sostituzione di Adolfo Martino.

Prato, 16 settembre 2003

Il direttore provinciale: IZZO

03A10981

DECRETO 17 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Euroservice», in Medolago.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 16 gennaio 2002, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 19 giugno 2003 del comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Euroservice», con sede sociale in Medolago (Bergamo), costituita in data 23 marzo 1999 per rogito notaio dott. Francesco Boni, repertorio n. 3242, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 315428 di repertorio economico amministrativo (BUSC 2511/291864).

Bergamo, 17 settembre 2003

Il dirigente reggente: DI NUNNO

03A10919

DECRETO 17 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Natura & Cultura», in Ardesio.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 13 gennaio 2003, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 19 giugno 2003 del comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Natura & Cultura», con sede sociale in Ardesio (Bergamo), costituita in data 29 luglio 1999 per rogito notaio dott. Mauro Bolzoni, repertorio n. 39859, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 317264 di repertorio economico amministrativo (BUSC 2477/289098).

Bergamo, 17 settembre 2003

Il dirigente reggente: DI NUNNO

03A10920

DECRETO 17 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Nazionale», in Bergamo.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 24 gennaio 2003, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 19 giugno 2003 del comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Nazionale», con sede sociale in Bergamo, costituita in data 1º febbraio 1999 per rogito notaio dott. Mauro Ruggiero, repertorio n. 10076, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 314186 di repertorio economico amministrativo (BUSC 2439/284619).

Bergamo, 17 settembre 2003

Il dirigente reggente: DI NUNNO

03A10921

DECRETO 17 settembre 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali ispettivi delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Vista la convenzione del 3 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative del 19 giugno 2003;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

soc. cooperativa di produzione e lavoro «Efficiente a r.l.», B.U.S.C. n. 2373/222403, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 26 settembre 1986, repertorio n. 51588, registro società n. 1531, tribunale di Lamezia Terme;

soc. cooperativa mista «Agro turist a r.l.», B.U.S.C. n. 2378/222947, con sede in Sellia Marina, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 20 ottobre 1986, repertorio n. 25797, registro società n. 4461, tribunale di Catanzaro;

soc. cooperativa mista «Non ti scordar di me a r.l.», B.U.S.C. n. 3283/283005, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Iadvida Palange in data 24 aprile 1998, repertorio n. 225338, registro società n. 15077, tribunale di Catanzaro;

soc. cooperativa di produzione e lavoro «Progetto vita a r.l.», B.U.S.C. n. 2221/216030, con sede in Girifalco, costituita per rogito notaio Carmen Infantino in data 11 ottobre 1985, repertorio 911, registro società n. 4136, tribunale di Catanzaro;

soc. cooperativa mista «Nuova Europa a r.l.», B.U.S.C. n. 2177/213343, con sede in Gizzeria, costituita per rogito notaio Mario Bilangione in data 26 giugno 1985, repertorio 10786, registro società n. 1283, tribunale di Catanzaro;

soc. cooperativa mista «Consortile Santacroce a r.l.», B.U.S.C. n. 3320/288766, con sede in Catanzaro,

costituita per rogito notaio Rocco Guglielmo in data 20 maggio 1999, repertorio 59129, registro società n. 13147, tribunale di Catanzaro;

soc. cooperativa sociale «Tommaso Campanella a r.l.», B.U.S.C. n. 3239/279119, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 24 marzo 1997, repertorio 104656, registro società 2659, tribunale di Catanzaro;

soc. cooperativa mista «Far multiservices a r.l.», B.U.S.C. n. 3143/273520, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Rocco Guglielmo in data 23 novembre 1995, repertorio 26352, registro società n. 6983, tribunale di Catanzaro;

soc. cooperativa sociale «La tartaruga a r.l.», B.U.S.C. n. 3389/292973, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 28 aprile 2000, repertorio 95979, registro società 15925, tribunale di Lamezia Terme;

soc. cooperativa mista «Baia verde a r.l.», B.U.S.C. n. 3085/269811, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Iadvida Palange in data 21 novembre 1994, repertorio 196714, registro società 2819, tribunale di Lamezia Terme;

soc. cooperativa di produzione e lavoro «Progresso a r.l.», B.U.S.C. n. 3377/292961, con sede in Davoli Marina, costituita per rogito notaio Edda Rao in data 6 aprile 2000, repertorio 35015, registro società 10655, tribunale di Catanzaro;

piccola soc. cooperativa mista «Servizi omnia 2000 a r.l.», B.U.S.C. n. 3166/275020, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 29 gennaio 1996, repertorio 100058, registro società 57398, tribunale di Catanzaro;

soc. cooperativa di produzione e lavoro «Faber a r.l.», B.U.S.C. n. 3140/273025, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 27 novembre 1995, repertorio 84838, registro società 2952, tribunale di Lamezia Terme.

Catanzaro, 17 settembre 2003

Il direttore provinciale: BRUNO

03A10957

DECRETO 18 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Marketing agency», in Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto che il dott. Vassilios Vassilikakis, nominato liquidatore della società cooperativa «Marketing agency», con sede in Catanzaro, con verbale di assemblea straordinaria del 18 novembre 1996, è deceduto in data 18 febbraio 2003;

Considerata la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Atteso che, nel caso in specie, non si rende necessario acquisire il parere del Comitato centrale per la cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Il rag. Loris Siragusa, nato a Cosenza il 28 agosto 1949 e residente in Catanzaro, via Acri n. 88, è nominato liquidatore della società cooperativa «Marketing agency», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Andrea Teti in data 6 maggio 1988, rep. n. 10953, registro società n. 5162, in sostituzione del liquidatore sig. Vassilios Vassilikakis.

Catanzaro, 18 settembre 2003

Il direttore provinciale: BRUNO

03A10956

DECRETO 23 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa culturale ricreativa sportiva a r.l.», in Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 12 settembre 1995, con il quale la società cooperativa «Cooperativa culturale ricreativa sportiva a r.l.», con sede in Como, via Perego, 21 ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente con nomina del liquidatore nella persona del sig. Dragoni Sante;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria e del successivo accertamento a seguito diffida, da cui è emerso che il liquidatore suddetto non ha portato a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 21 luglio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulata in data 30 novembre 2001;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La dott.ssa Bordoli Laura Edvige, nata a Milano il 30 marzo 1960, dottore commercialista con studio sito in Como, via Garibaldi n. 69, è nominata liquidatore della società cooperativa «Cooperativa culturale ricreativa sportiva a r.l.», con sede legale in Como, via Perego n. 21, costituita in data 24 aprile 1979, repertorio n. 3690/919, per rogito notaio dott. Lainati Enrico di Milano, in sostituzione del sig. Dragoni Sante.

Como, 23 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: CAMPI

03A10955

DECRETO 23 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Calabrese Lametina», in S. Ferdinando.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1999 che delega, alle direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001;

Preso atto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003, che esonera le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere, nel caso in cui il liquidatore si sia dimesso o deceduto e nel caso in cui il liquidatore non abbia portato a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 20 maggio 1977 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del commissario liquidatore sig. Pecora Silvio;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

Vista la nota n. 25878 del 3 settembre 2003 con la quale si avvisa il commissario liquidatore dell'avvio dell'istruttoria di sostituzione;

Preso atto dell'inerzia perpetrata dal liquidatore;

Decreta

che il dott. Rocco Cambrea nato a Palmi il 23 luglio 1959 ed ivi residente in via Palumbo è nominato commisssario liquidatore della cooperativa «Calabrese Lametina», con sede in S. Ferdinando in sostituzione del sig. Silvio Pecora.

Reggio Calabria, 23 settembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A10917

DECRETO 23 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Città del Sole», in Palmi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1999 che delega, alle direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001;

Preso atto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003, che esonera le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere, nel caso in cui il liquidatore si sia dimesso o deceduto e nel caso in cui il liquidatore non abbia portato a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 7 aprile 1993 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del commissario liquidatore sig. Francesco Brando;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

Vista la nota n. 25877 del 3 settembre 2003 con la quale si avvisa il commissario liquidatore dell'avvio dell'istruttoria di sostituzione;

Preso atto dell'inerzia perpetrata dal liquidatore;

Decreta

che il dott. Cipriano Scarfò nato a Taurianova il 18 luglio 1964 ed ivi residente in via Cosenza è nominato commisssario liquidatore della cooperativa «Città del Sole» con sede in Palmi in sostituzione del sig. Francesco Brando.

Reggio Calabria, 23 settembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A10918

DECRETO 23 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «C.I.T.E.S. Cooperativa installatori, tubisti, elettricisti, strumentisti a r.l.» in liquidazione, in Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2001;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 in merito alla sostituzione dei liquidatori ordinari ex art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il liquidatore della società cooperativa «C.I.T.E.S. (Cooperativa installatori, tubisti, elettricisti, strumentisti) a r.l.» in liquidazione, con sede in Savona - Largo Folconi n. 5-19 - registro imprese n. 6923, partita IVA: 00620290098 - numero B.U.S.C. n. 734/183350, sig. Maccarone Luigi, nato a Centurie (Enna) il 18 maggio 1953, è sostituito con Martinengo dott. Emanuele, con studio in Savona - via Paleocapa n. 11-9.

Le spese della procedura liquidatoria ed il compenso per il liquidatore nominato sono a totale carico del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi.

L'odierno decreto sarà notificato alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della P.S., al nuovo liquidatore ordinario, alla locale camera di commercio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'emanato decreto è ricorribile al tribunale amministrativo regionale per i diretti interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica, e, per chiunque vi abbia interesse, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Savona, 23 settembre 2003

Il direttore reggente: OLIVIERI

03A10968

DECRETO 24 settembre 2003.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 02/99 del 10 marzo 1999, di costituzione della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria, con il quale la sig.ra Martino Carmela e il sig. Matalone Carmelo sono stati nominati, rispettivamente, componente effettivo e supplente in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota prot. n. 542 del 23 settembre 2003, con la quale il presidente dell'Unione provinciale degli agricoltori di Reggio Calabria designa i nuovi rappresentanti dell'Organizzazione, in seno alla suddetta Commissione;

Decreta:

La sig.ra Laganà Alessandra, nata a Reggio Calabria il 1° settembre 1978 ed ivi residente alla via Pio XI, Dir. Gullì n. 50, e la sig.ra Martino Carmela, nata a Melicuccà il 13 giugno 1945 e residente a Reggio Calabria in via Reggio Campi, Rione A/46, sono nominati, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria, in rappresentanza dei datori di lavoro e su designazione dell'Unione provinciale degli agricoltori, in sostituzione la prima della sig.ra Martino Carmela, che per effetto del presente diviene supplente, la seconda in sostituzione del sig. Matalone Carmelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 24 settembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A10916

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 29 settembre 2003.

Libero ingresso il 5 ottobre 2003, in occasione della Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ai disabili e loro accompagnatori nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1977, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposi-

zioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista nota n. 52627 del 19 agosto 2003, con la quale il segretariato generale fa presente che il 5 ottobre 2003, in occasione della Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, indetta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, l'amministrazione ha deliberato di consentire l'ingresso gratuito nelle sedi espositive dello Stato ai disabili e loro accompagnatori;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 9 giugno 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Il 5 ottobre 2003, in occasione della Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, è consentito l'ingresso gratuito ai disabili e loro accompagnatori nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

Il direttore generale: CECCHI

03A10952

DECRETO 29 settembre 2003.

Libero ingresso nei giorni 29 e 30 novembre 2003, in occasione della manifestazione dedicata alla «XXII Giornata internazionale del disabile», ai disabili e loro accompagnatori nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1977, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 41 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Considerate le iniziative promosse dal Ministero in occasione dell'Anno europeo dell'handicap, tra le quali la «XXII Giornata internazionale del disabile» che avrà luogo nei prossimi 29 e 30 novembre 2003, consentendo l'ingresso gratuito ai disabili e loro accompagnatori in tutti i luoghi d'arte dello Stato;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 9 giugno 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nei giorni 29 e 30 novembre 2003, in occasione della manifestazione dedicata alla «XXII Giornata internazionale del disabile», è consentito l'ingresso gratuito ai disabili e loro accompagnatori nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

Il direttore generale: CECCHI

03A10953

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 settembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «L'alternativa società cooperativa a r.l.», in Gallarate, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita, ai sensi dell'art. 9 delle legge 17 luglio 1975, n. 400, l'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società: «L'Alternativa società cooperativa a r.l.», con sede in Gallarate (Varese) (codice fiscale n. 02386270124) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Vincenzo De Sensi, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 31 marzo 1970 e residente in Roma, piazza Barberini, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11035

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 settembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Savona nel giorno 12 settembre 2003 dalle ore 8,30 alle ore 9,30.

Motivazioni.

L'ufficio locale di Savona con nota n. 54784 del 12 settembre 2003 ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 12 settembre 2003 dalle ore 8,30 alle ore 9,30 a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad un'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 1614 del 24 settembre 2003, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 24 settembre 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A10936

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 settembre 2003.

Disciplina relativa alle procedure per l'assegnazione di frequenze per il servizio radiomobile professionale a gestione centralizzata [Public Access Mobile Radio (PAMR)]. (Deliberazione n. 311/03/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di consiglio dell'11 settembre 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorità n. 675/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998 recante «Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Vista la propria delibera n. 235/01/CONS del 30 maggio 2001, «Adeguamento dei contributi per le autorizzazioni e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 447, che emana il regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato;

Visto il regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 20 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 2002;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211, «Regolamento recante modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 2002;

Vista la nota n. 0003933 del 13 novembre 2002 del Ministero delle comunicazioni in materia di bande di frequenza per il sistema radiomobile professionale a gestione centralizzata;

Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(96)04 del 7 marzo 1996 sulle bande di frequenza per l'introduzione del Trans European Trunked Radio System (TETRA), successivamente denominato Terrestrial Trunked Radio;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)02 del 10 marzo 1999 sull'esenzione della licenza individuale per i terminali mobili TETRA;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)03 del 10 marzo 1999 sulla libera circolazione ed uso dei terminali mobili civili TETRA;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(01)21 del 12 marzo 2001 sulla banda di frequenza armonizzata da designare per l'uso in Direct Mode Operation (DMO) dei sistemi mobili digitali terrestri;

Vista la decisione della CEPT n. ECC/DEC/(02)03 del 15 marzo 2002 sulla disponibilità di bande di frequenza per l'introduzione dei sistemi digitali terrestri mobili a banda stretta PMR/PAMR nella banda a 400 MHz;

Considerato che il vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, in particolare la nota n. 104, riserva le bande di frequenza da 452 a 455 MHz e da 462 a 465 MHz ai sistemi radiomobili professionali numerici ad accesso multiplo, di tipo autogestito o a gestione centralizzata, operanti con standard armonizzati europei, o che si siano dimostrati con essi compatibili, o con specifiche tecniche pubblicate equivalenti.

Considerato che la comunicazione del Ministero del 13 luglio 2000 identifica 90 canali (con canalizzazione a 12,5 kHz) in spettro accoppiato da 450,86875 a 451,99375 MHz e da 460,86875 a 461,99375 MHz, per l'utilizzazione per i sistemi radiomobili analogici a gestione centralizzata (PAMR, Public Access Mobile Radio) e che la medesima comunicazione del Ministero del 13 luglio 2000 identifica 90 canali (con canalizza-

zione a 25 kHz) in spettro accoppiato da 452,7375 a 454,9875 MHz e da 462,7375 a 464,9875 MHz, per l'utilizzazione per i sistemi radiomobili numerici a gestione centralizzata (PAMR, Public Access Mobile Radio).

Considerato che il vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, alla nota n. 103, dispone che, in accordo con la decisione CEPT n. ECC/DEC/(02)03, 2x2 MHz di banda aggiuntiva saranno resi disponibili per i sistemi numerici ad accesso multiplo PMR/PAMR, in base alle esigenze di mercato. Considerato che, pur essendo in atto, da parte del Ministero delle comunicazioni, le attività in ordine alla loro identificazione e successiva liberazione, in carenza di un espressa integrazione al piano di ripartizione delle frequenze, non è allo stato possibile includere tali frequenze nelle procedure di cui al presente provvedimento.

Considerato che, ai fini di consentire un utilizzo il più efficiente possibile della banda destinata ai sistemi radiomobili professionali a gestione centralizzata, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità) intende consentire agli assegnatari della banda citata da 450,86875 a 451,99375 MHz e da 460,86875 a 461,99375 MHz di poter utilizzare anche apparati di tipo numerico, adottando l'appropriata canalizzazione, pur di non arrecare interferenze nocive agli altri utilizzatori autorizzati nelle bande adiacenti.

Considerato che occorre prevedere la possibilità di ampliare la platea dei possibili operatori interessati, ammettendo alla procedura di assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento la partecipazione di consorzi fra imprese; anche in considerazione delle specificità tecnologiche e di mercato dei sistemi PAMR.

Considerato che l'utilizzo di una procedura selettiva con criterio di aggiudicazione basato sulla migliore offerta economica ed aperta a qualunque soggetto in possesso di dimostrate credenziali tecniche e commerciali nella gestione del servizio è da considerarsi la più adeguata per raggiungere gli obiettivi di semplicità, equità e trasparenza nella valutazione delle offerte, permettendo di aggiudicare i diritti d'uso dello spettro a soggetti qualificati che abbiano dimostrato propensione ad un efficiente utilizzo della risorsa scarsa oggetto di gara.

Considerato che è opportuno, oltre alla verifica delle credenziali tecniche e commerciali dei soggetti partecipanti, fissare degli obblighi minimi relativi all'offerta del servizio, in termini di copertura geografica, al fine di assicurare l'amministrazione concedente l'uso delle frequenze sull'utilizzo effettivo delle stesse.

Considerato che, date le limitazioni relative alla banda disponibile per i sistemi PAMR, ed i requisiti minimi in termini di banda necessaria per una singola rete, nonché data la presenza dei sistemi PMR ad uso privato di analoga funzionalità, sia quelli già in esercizio sia quelli che potranno essere autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001, o successive disposizioni, la limitazione a due soggetti per area geografica appare ragionevole ad assicurare un iniziale livello di competitività nel relativo mercato.

Considerato che nel nuovo quadro regolatorio comunitario delle comunicazioni elettroniche la licenza individuale come titolo abilitativo all'offerta di reti e servizi di comunicazione elettronica è sostituita da una autorizzazione generale e che, nel caso di utilizzo di risorse scarse come le frequenze, ai fini dell'offerta delle dette reti e servizi, tali frequenze sono assegnate mediante provvedimento espresso che attribuisce all'assegnatario il diritto d'uso delle stesse, corredabile da specifici obblighi.

Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla diffusione dei sistemi radiomobili professionali numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata (PAMR: Public Access Mobile Radio), indetta con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2001;

Visti i pareri in materia pervenuti dal Ministero delle comunicazioni in data 8 luglio 2003 e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 22 agosto 2003, sullo schema di provvedimento adottato in data 19 giugno 2003;

Considerato che, con riferimento all'osservazione formulata dal Ministero delle comunicazioni in merito all'imposizione di limitazioni al numero di aree di estensione geografica nelle quali uno stesso soggetto può conseguire i diritti d'uso delle frequenze, si rileva che tali limitazioni appaiono di difficile giustificazione alla luce delle risultanze della consultazione pubblica e della necessità di garantire un corretto bilanciamento fra l'esigenza di favorire uno sviluppo locale dei servizi e quella dell'uso efficiente delle frequenze.

Considerato, con riferimento al parere formulato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quanto segue:

a) per quanto attiene all'eventuale inserimento di una disposizione secondo la quale «la partecipazione ad un consorzio ovvero ad un raggruppamento temporaneo da parte di due o più imprese è ammessa soltanto per le imprese che, a causa della limitata capacità tecnica o economico-finanziaria, non sono in grado di partecipare individualmente alla gara», l'Autorità ritiene che essa, attenendo alla sfera dei requisiti soggettivi dei partecipanti, rientri nelle previsioni relative al bando di gara;

b) per quanto attiene all'eventuale inserimento di una disposizione che «vincoli le imprese a presentarsi nei diversi lotti nella stessa forma (singola o associata) e, in caso di forma associata, con la stessa composizione», l'Autorità ritiene condivisibile tale previsione, concordando col fatto che essa sia «idonea ad impedire comportamenti strategici concordati tra le imprese, che si potrebbero realizzare mediante la partecipazione come impresa singola in alcuni lotti e come partecipante ad un consorzio in altri lotti ovvero sotto forma di consorzi a composizione variabile a seconda del lotto»;

c) per quanto attiene all'eventuale inserimento della previsione concernente «il divieto di partecipazione per le imprese, singole ovvero riunite in consorzi, che abbiano, al di là dei rapporti di controllo, anche

semplici rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, del codice civile, con altre imprese partecipanti, a loro volta singolarmente o in quanto componenti di consorzi», nel condividere la necessità di evitare possibili situazioni di scarsa concorrenza tra le imprese in gara per blocchi di frequenze relativi alla medesima area geografica, l'Autorità ritiene che il requisito previsto della mancanza reciproca fra i partecipanti di influenza dominante ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997, sia idoneo a raggiungere lo scopo dell'indipendenza degli stessi, considerando l'ampio numero di fattispecie ricomprese in tale previsione normativa;

d) per quanto attiene infine all'eventuale inserimento di una «esclusione dalla gara per i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte», nel condividere tale disposizione, l'autorità ritiene che anch'essa attenga alle previsioni del bando e del disciplinare di gara.

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «sistema radiomobile professionale»: un sistema per radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni base e stazioni mobili terrestri, che consente di effettuare comunicazioni di fonia, dati, messaggi precodificati, ed include prestazioni specifiche come la chiamata di gruppo, la chiamata di priorità, la chiamata di emergenza;

b) «sistema radiomobile professionale numerico»: un sistema radiomobile professionale basato su tecnologie digitali per la codifica, la modulazione ed il trasporto delle informazioni;

c) «sistema radiomobile professionale analogico»: un sistema radiomobile professionale basato su tecnologie analogiche per la modulazione ed il trasporto delle informazioni;

d) «sistema radiomobile professionale in tecnica multiaccesso»: un sistema radiomobile professionale che consente agli utenti gestiti da una o più stazioni base di accedere ad un gruppo comune di frequenze;

e) «sistema radiomobile professionale a gestione centralizzata»: un sistema radiomobile professionale per il quale è assegnata una determinata banda di frequenze ad un operatore, il quale organizza e gestisce il sistema e pone il servizio a disposizione degli utenti, ottimizzando l'uso delle frequenze;

f) «aggiudicatario»: un soggetto che risulta assegnatario dei diritti d'uso delle frequenze, in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;

g) «area di estensione geografica»: l'area geografica di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze oggetto del presente provvedimento, corrispondente al territorio di una singola regione italiana o della provincia autonoma di Trento o della provincia autonoma di Bolzano, come definite dai relativi confini amministrativi;

h) «PFD (Power Flux Density)»: flusso di densità di potenza per unità di spettro, espresso in dBW/(MHz * mq);

i) «spettro accoppiato»: due porzioni di spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazioni duplex;

j) «PAMR (Public Access Mobile Radio)»: l'acronimo per indicare un sistema radiomobile professionale in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;

k) «sistema PAMR numerico»: un sistema radiomobile professionale numerico in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;

l) «sistema PAMR analogico»: un sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;

m) «blocchi di frequenze in gara»: la banda disponibile per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze oggetto del presente provvedimento, destinata ai servizi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata; essa è costituita:

i. dalle frequenze da 450,86875 a 451,99375 MHz e da 460,86875 a 461,99375 MHz in spettro accoppiato, destinate di norma al sistema PAMR analogico, complessivamente identificate come «blocco A»;

ii. dalle frequenze da 452,7375 a 454,9875 MHz e da 462,7375 a 464,9875 MHz in spettro accoppiato, destinate al sistema PAMR numerico, complessivamente identificate come «blocco B».

2. I blocchi di frequenza in gara si intendono lordi, cioè inclusivi delle eventuali bande di guardia necessarie per la protezione dalle interferenze.

Art. 2.

Scopo ed ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento detta la disciplina applicabile alle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ai fini dell'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni di tipo radiomobile professionale in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata (PAMR) e dell'offerta al pubblico dei relativi servizi, per ciascuna area di estensione geografica prevista.

2. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, gli altri eventuali titoli necessari all'esercizio dell'attività di cui al comma precedente secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER I SISTEMI PAMR

Art. 3.

Durata e rinnovo

1. I diritti d'uso delle frequenze concessi con le procedure di cui al presente provvedimento sono assegnati in conformità con la normativa vigente per una durata massima di venti anni, e sono rinnovabili secondo le stesse norme.

Art. 4.

Numero dei soggetti autorizzabili e tecnologie utilizzabili

1. In relazione alla disponibilità delle frequenze per i sistemi PAMR di cui al presente provvedimento, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle comunicazioni nel successivo bando di gara, sono concessi ad un massimo di due soggetti diritti d'uso per ciascuna area di estensione geografica. Ciascun soggetto può ottenere l'assegnazione di diritti relativi ad uno dei blocchi di frequenze in gara per ciascuna area di estensione geografica.

2. L'aggiudicatario del blocco A di frequenze in gara può utilizzare le relative frequenze per sistemi PAMR numerici compatibili, su tutte o specifiche aree di estensione geografica, adottando una idonea canalizzazione.

3. L'aggiudicatario del blocco B che intende utilizzare sistemi numerici con standard diversi da quelli armonizzati europei, o che si siano dimostrati con essi compatibili, o con specifiche tecniche pubblicate equivalenti, fermi restando gli altri obblighi previsti e compatibilmente con l'ampiezza dei blocchi, in mancanza di idonee raccomandazioni a livello europeo in materia di compatibilità, sia nella stessa che nelle bande adiacenti, si impegna a non causare interferenze nocive agli altri sistemi autorizzati.

Art. 5.

Obblighi di copertura

1. Il titolare dei diritti d'uso delle frequenze ottenuti ai sensi del presente provvedimento, in ciascuna area di estensione geografica in cui è assegnatario, è tenuto ad offrire il servizio almeno nei comuni capoluogo di provincia appartenenti alla detta area, entro 24 mesi dal rilascio dei diritti d'uso, ovvero dal termine del periodo di sperimentazione eventualmente richiesto ai sensi dell'art. 13, ed almeno in tutti i comuni con più di 150.000 abitanti, entro 48 mesi dallo stesso termine, utilizzando direttamente le frequenze assegnate.

Art. 6.

Interconnessione e numerazioni

1. L'interconnessione dei sistemi radiomobili di cui al presente provvedimento con le altre reti pubbliche di comunicazioni elettroniche per il raggiungimento delle finalità proprie del servizio è regolata dalle disposizioni vigenti in materia di interconnessione ed accesso.

2. Eventuali numerazioni ai fini dell'offerta dei servizi di cui al presente provvedimento sono assegnate in conformità alle vigenti disposizioni del Piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni.

CAPO III

PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI DIRITTI D'USO

Art. 7.

Partecipazione alle procedure di rilascio dei diritti d'uso delle frequenze

1. Il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento con una procedura aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara. Tali requisiti comprendono l'idoneità tecnica e commerciale dei soggetti alla fornitura del servizio PAMR.

2. La partecipazione di società consortili di cui all'art. 2602 del codice civile è ammessa, a condizione che queste assumano, anche successivamente all'aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d'uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall'art. 2615-*ter* del codice civile, rispettando i seguenti ulteriori requisiti:

a) l'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro;

b) per tutta la durata dei diritti d'uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;

c) la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d'uso;

d) l'oggetto sociale preveda il complesso delle attività connesse ai diritti d'uso;

e) le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettino gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.

3. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al comma 1, devono fornire l'indicazione dell'area o delle aree di estensione geografica per le quali si richiede la partecipazione, e del sistema tecnico che intendono adottare, anche in conformità con quanto stabilito alla nota n. 104 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

4. I soggetti che richiedono la partecipazione per più di una area di estensione geografica devono avere la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutte le aree richieste, fino all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

5. Nella medesima area di estensione geografica non possono partecipare alla procedura di cui al presente articolo, singolarmente o in quanto componenti di consorzio, soggetti che:

a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;

b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;

c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio.

6. Ai fini del precedente comma 3 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.

Art. 8.

Rilascio dei diritti d'uso delle frequenze

1. L'assegnazione delle frequenze, e conseguentemente il rilascio dei diritti d'uso, per ciascuna area di estensione geografica prevista, avviene sulla base di una graduatoria basata sull'importo offerto, anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito per ciascuna area di estensione geografica e per ciascun blocco di frequenze in gara, ed indicato nello stesso bando di gara. La procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per tutte le aree di estensione geografica interessate.

2. Nella procedura di cui al comma 1 è consentita la presentazione di offerte su un blocco di frequenze di una certa area di estensione geografica condizionate all'esito delle offerte su altre aree di estensione geografica, secondo le modalità specificate nel bando di gara.

3. II Ministero delle comunicazioni rilascia agli aggiudicatari i diritti d'uso delle frequenze entro sessanta giorni dal termine della procedura di assegnazione di cui al comma 1.

4. Il Ministero delle comunicazioni, nella predisposizione ed effettuazione della procedura per la concessione dei diritti d'uso di cui al presente provvedimento, può avvalersi di un soggetto esterno appositamente designato dotato dei necessari requisiti di imparzialità e neutralità.

Art. 9.

Disposizioni in caso di frequenze inassegnate

1. Qualora all'esito della procedura di cui all'articolo precedente, per qualche area di estensione geografica risultino blocchi di frequenza inassegnati, l'Autorità si riserva di stabilire con successivo provvedimento idonee procedure per la loro assegnazione.

CAPO IV

NORME APPLICABILI AGLI AGGIUDICATARI

Art. 10.

Contributi ed oneri

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dell'offerta prodotta al termine della procedura di cui all'art. 8, per le aree di estensione geografica interessate, a titolo di contributo per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento. Le modalità di versamento di detto contributo sono fissate nel bando di gara.

2. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso e per le verifiche e controlli annuali e degli altri contributi previsti dalla vigente normativa, ivi inclusi quelli per gli altri eventuali titoli autorizzatori richiesti.

3. Gli oneri derivanti dalla procedura di aggiudicazione, compreso il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno di cui all'art. 8, comma 4, sono posti a carico degli aggiudicatari, secondo le modalità previste nel bando di gara.

Art. 11.

Obblighi degli aggiudicatari e sanzioni

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di diritti d'uso delle frequenze ed utilizzo delle radiofrequenze stesse.

2. Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine dello Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri.

3. Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine di un'area di estensione geografica si impegnano ad effettuare il coordinamento delle rispettive frequenze con gli aggiudicatari che operano nelle aree di estensione geografica confinanti. In caso di controversie può essere imposto l'obbligo che il PFD (power flux density) prodotto sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base non superi livelli prestabiliti.

4. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei vigenti valori limite delle emissioni

elettromagnetiche, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal titolo autorizzatorio rilasciato, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui all'art. 5, può essere disposta la revoca dei diritti d'uso delle frequenze nelle aree di estensione geografica interessate ed è immediatamente inibito l'uso delle frequenze precedentemente assegnate. In tal caso nessun rimborso è dovuto per i contributi già erogati dagli aggiudicatari soggetti alla sanzione.

6. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'aggiudicatario è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.

7. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e riservatezza delle reti e dei servizi.

Art. 12.

Approvazione delle apparecchiature e delle interfacce di rete

1. Le apparecchiature utilizzate dagli aggiudicatari devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.

2. Le interfacce tecniche dei sistemi utilizzati dagli aggiudicatari, qualora non già pubbliche, devono essere pubblicate in maniera esatta ed adeguata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 della direttiva n. 1999/5/CE, con le modalità di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2002.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Sperimentazione

1. Agli aggiudicatari è consentita la sperimentazione del servizio, previa idonea comunicazione al Ministero delle comunicazioni, all'interno dell'area di estensione geografica di validità del proprio diritto d'uso.

Art. 14.

Sviluppi

1. In relazione al futuro sviluppo dei sistemi radiomobili professionali o all'eventuale attribuzione di ulteriori bande di frequenza a tali sistemi, l'Autorità si riserva di adottare idonee procedure per l'assegnazione di ulteriori diritti d'uso delle frequenze o per l'assegnazione di ulteriore banda agli aggiudicatari.

2. L'assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non dà titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento né in altre bande.

3. L'Autorità si riserva di adeguare il presente provvedimento a eventuali decisioni comunitarie ed internazionali in materia di standard e di compatibilità, di utilizzo armonizzato delle frequenze attribuite ai sistemi radiomobili professionali.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 11 settembre 2003

Il presidente: Cheli

03A11015

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 1° ottobre 2003, n. **235/DTT.**

Circolare interpretativa del termine introdotto dall'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2003 - supplemento ordinario n. 128.

In merito alle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ed in particolare per quanto concerne l'obbligo introdotto dal secondo periodo del comma sopra citato:

«A tal fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.»,

si chiarisce che il limite temporale di tre giorni è da intendersi coincidente con tre giorni di operatività delle procedure ex decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000 (i.e.: «feriali consecutivi» e non già «naturali consecutivi»).

Roma, 1° ottobre 2003

Il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici: Fumero

03A11036

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 22 settembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Mehmet Vefik Fenmen, console generale della Repubblica di Turchia a Milano.

In data 22 settembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Mohamed Laghmari, console generale del regno del Marocco a Roma.

03A11017 - 03A11018

Istituzione del vice consolato onorario in Aqaba (Giordania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

È istituito in Aqaba (Giordania) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Amman (Giordania) con la seguente circoscrizione territoriale: i governatorati di Aqaba e Ma' an.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A10960

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Calì (Colombia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Giuliano Morini Calero, console onorario in Calì (Colombia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, dopo aver interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. autentica di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

8. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

9. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa al rilascio dei visti;

10. svolgimento della operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A10950

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Bishkek (Kirghizistan)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Giorgio Fiacconi, vice console onorario in Bishkek (Kirghizistan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Almaty degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Almaty delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Almaty dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Almaty degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. accettazione di autocertificazioni di cittadini italiani, rilascio di vidimazioni, legalizzazioni;

7. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Almaty delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

8. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Almaty della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

9. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata della Repubblica di Germania in Bishkek della documentazione relativa al rilascio dei visti ai titolari di passaporti di ordinari;

10. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Almaty della documentazione relativa al rilascio dei visti ai titolari di passaporti di servizio o diplomatici;

11. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Almaty;

12. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A10961

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º ottobre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1671
Yen giapponese	129,64
Corona danese	7,4270
Lira Sterlina	0,70470
Corona svedese	9,0850
Franco svizzero	1,5396
Corona islandese	89,07
Corona norvegese	8,2325
Lev bulgaro	1,9479
Lira cipriota	0,58445
Corona ceca	31,891
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,95
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6495
Lira maltese	0,4289
Zloty polacco	4,5710
Leu romeno	38430
Tallero sloveno	235,4500
Corona slovacca	41,275
Lira turca	1629000
Dollaro australiano	1,7134
Dollaro canadese	1,5731
Dollaro di Hong Kong	9,0368
Dollaro neozelandese	1,9580
Dollaro di Singapore	2,0170
Won sudcoreano	1344,27
Rand sudafricano	8,1537

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A11077

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lassifar»

Estratto decreto n. 408 del 19 settembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società LA.FA.RE. S.r.l., con sede in via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77 - Ercolano, Napoli, con codice fiscale 00467860631:

medicinale: LASSIFAR;

confezione:

A.I.C. n. 027627013 - 20 bustine monodose 10 g;

A.I.C. n. 027627037 - «65% sciroppo» flacone 200 ml,

è ora trasferita alla società: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II, 72 - Torino, con codice fiscale 08028050014.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: LATTULOSIO;

confezione:

20 bustine monodose 10 g - A.I.C. n. 027627013/G;

«65% sciroppo» flacone 200 ml - A.I.C. n. 027627037/G.

Per la confezione 20 bustine monodose 10 g (A.I.C. n. 027627013/G):

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Per la confezione «65% sciroppo» flacone 200 ml (027627037/G): restano confermati la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

I lotti del medicinale «Lassifar», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (027627013 - 037), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10992

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Micetal».

Estratto decreto n. 409 del 19 settembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch 1.2 - Milano, con codice fiscale 03004600965:

medicinale: MICETAL;

confezione:

«1% crema» tubo 30 g (sospesa) - A.I.C. n. 032315018;

«1% gel per uso cutaneo» flacone 100 g (sospesa) - A.I.C. n. 032315020;

«1% soluzione cutanea» flacone 30 ml con dosatore spray (sospesa) - A.I.C. n. 032315032,

è ora trasferita alla società: Scharper S.p.a., con sede in via Manzoni n. 45 - Milano, con codice fiscale 09098120158.

I lotti del medicinale già prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10996

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo Tartrato».

Estratto decreto n. 410 del 19 settembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fagen S.r.l., con sede in s.s. 233 (Varesina) km 20,5 - Origgio (Varese), con codice fiscale 10928780153:

medicinale: METOPROLOLO TARTRATO;

confezione:

«100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 032126017/G;

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 032126029/G,

è ora trasferita alla società: GNR S.p.a, con sede in Largo Boccioni n. 1 - Origgio (Varese), con codice fiscale 00795170158.

I lotti del medicinale già prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10995

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina»

Estratto decreto n. 411 del 19 settembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti S.p.a., con sede in vicolo De' Bacchettoni n. 3 - Pistoia, con codice fiscale 00761810506:

medicinale: NIFEDIPINA;

Confezione:

50 capsule 10 mg - A.I.C. n. 024370025/G;

«20 mg capsule a rilascio prolungato» 50 capsule - A.I.C. n. 024370037/G,

è ora trasferita alla società: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A - Milano, con codice fiscale 09674060158.

I lotti del medicinale già prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10994

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carnitop»

Estratto decreto n. 412 del 19 settembre 2003

È autorizzata la conversione del medicinale CARNITOP della società Benedetti S.p.a., con sede Vicolo De' Bacchettoni, 3 - Pistoia, codice fiscale 00761810506, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: LEVOCARNITINA;

confezione: A.I.C. n. 027060021/G - 10 flaconi monodose orale 1 g.

Resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

I lotti del medicinale «Carnitop» già prodotti e contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. 027060021, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10993

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Termini e modalità di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'esperimento delle procedure di ricostituzione dei comitati centrale e provinciali dell'albo degli autotrasportatori di merci.

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, modificativo dell'art. 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il mandato dei componenti del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi nominati con decreto ministeriale 1º aprile 1999 verrà a scadere il 31 marzo 2004. Al fine di permettere la ricostituzione di tale consesso e di quella dei comitati provinciali per l'Albo di cui sopra che scadranno in pari data, le associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché le loro sedi provinciali e le associazioni provinciali ad esse aderenti, che ritengano di aver titolo per essere comprese tra le associazioni più rappresentative, ai fini della designazione di propri rappresentanti rispettivamente nel comitato centrale e nei comitati provinciali, sono invitate a produrre alla direzione generale autotrasporto di persone e cose del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ex unità operativa APC 5 - via Caraci n. 36 - 00157 Roma, entro il termine perentorio del 2 gennaio 2004, la documentazione prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, che detta le disposizioni regolamentari attuative della sopraccitata legge 6 giugno 1974, n. 298.

A maggior chiarimento di quanto sopra si fa presente che: le domande di partecipazione alla graduatoria per il comitato centrale dovranno essere redatte in carta legale con firma autenticata del legale rappresentante delle associazioni nazionali interessate.

A ciascuna domanda dovrà essere allegata:

1) copia dell'atto costitutivo, copia dello statuto e copia dell'eventuale regolamento interno;

2) elenco delle sedi territoriali con relativi indirizzi e delle associazioni locali aderenti, con l'indicazione delle relative sedi e indirizzi.

I documenti di cui ai punti 1 e 2 possono essere presentati in carta libera e senza autentica della firma, purché accompagnati dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante, in base a quanto disposto dall'art. 2, commi 10 e 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato ed integrato la legge 15 maggio 1997, n. 127;

3) documentazione comprovante il possesso del requisito di cui all'art. 4, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1976, vale a dire:

a) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione nazionale, attestante il numero complessivo delle imprese associate, ovvero la portata utile globale in capo alle imprese stesse, facendo espresso richiamo alla documentazione fornita al riguardo da ciascuna sede territoriale o associazione locale aderente;

b) dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione locale aderente all'associazione nazionale, o del responsabile della sede territoriale dell'associazione nazionale, attestante il numero complessivo delle imprese associate in sede territoriale, ovvero la portata utile globale in capo alle imprese stesse, con allegati gli elenchi di queste ultime, debitamente sottoscritti.

Onde poter permettere una puntuale individuazione delle imprese associate, si ritiene opportuno precisare che gli elenchi di cui trattasi dovranno contenere la ragione sociale di ciascuna di esse, l'indirizzo completo della sede e il numero di iscrizione all'albo. Per ciascuna impresa dovrà, inoltre, essere indicata la portata utile globale risultante dalle carte di circolazione dei veicoli regolarmente autorizzati in capo all'impresa medesima. La possibilità di presentare, in alternativa, il numero delle imprese associate o il tonnellaggio autorizzato, è da intendersi come finalizzata alla dimostrazione del possesso del requisito minimo per la partecipazione alle graduatorie di rappresentatività. Ai fini della formazione delle graduatorie stesse, resta ferma la necessità di presentare tanto l'elenco delle imprese associate, quanto il tonnellaggio di portata utile. Sarà computato, nel tonnellaggio di portata utile in capo all'impresa, anche quello relativo ai veicoli di massa complessiva fino a sei tonnellate, purché dalla carta di circolazione tali veicoli risultino immatricolati ad uso di terzi. Saranno prese in considerazione soltanto le imprese in regola con tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.

03A11016

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Walter Romani intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Rudmann», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-531/2003 di data 18 settembre 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/4206 di data 20 dicembre 1930 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Romani».

Per l'effetto, il cognome del sig. Walter Romani, nato il 18 marzo 1965 a Trieste, e residente a San Dorligo della Valle (Trieste), Dolina n. 39, è ripristinato nella forma originaria di «Rudmann».

Uguale ripristino viene effettuato per il figlio minore Gabriele, nato il 16 agosto 2003 a Trieste.

03A11033

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Cancellazioni dal registro degli assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quinto del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, in parte hanno cessato la propria attività, mentre le rimanenti non hanno rinnovato la concessione del marchio identificativo per l'anno 2002, sono state quindi tutte cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con le seguenti determinazioni dirigenziali:

determinazione n. 20 del 30 aprile 2003, 1823-VI, Micro Gi S.n.c. - via Chiuppese, 4/a - Dueville, punzoni ritirati 1, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 21 del 30 aprile 2003, 1839-VI, Linea Gold S.r.l. - via S.M. Kolbe, 23/G - Thiene, punzoni ritirati 3, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 22 del 30 aprile 2003, 2137-VI, Bullion S.r.l. - viale Trieste, 88/D - Vicenza, punzoni ritirati 4, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 23 del 5 maggio 2003, 532-VI, Paiola Simone - via Fiume, 22 - Torri di Quartesolo, punzoni ritirati 6, punzoni smarriti 11;

determinazione n. 24 del 5 maggio 2003, 1219-VI, Galante Giordano, via Molini, 82 - Vicenza, punzoni ritirati 5, punzoni smarriti 5;

determinazione n. 25 del 5 maggio 2003, 1927-VI, Zac S.n.c. - via Zanella, 231 - Monticello Conte Otto, punzoni ritirati 0, punzoni smarriti 3;

determinazione n. 26 del 5 maggio 2003, 2364-VI, La Griffe S.a.s. - via Diviglio, 125 - Caldogno, punzoni ritirati 1, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 27 del 5 maggio 2003, 2423-VI, VI - DOC S.r.l. - viale Trento, 128 - Vicenza, punzoni ritirati 4, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 28 del 9 maggio 2003, 1287-VI, Fraccari Enzo S.a.s. - viale del Lavoro, 27 - Vicenza, punzoni ritirati 2, punzoni smarriti 1;

determinazione n. 29 del 9 maggio 2003, 1534-VI, Gold 2001 S.n.c. - via Marconi, 10 - Zovencedo, punzoni ritirati 3, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 30 del 9 maggio 2003, 2325-VI, Odetti Nicola - viale della Pace, 22 - Vicenza, punzoni ritirati 1, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 31 del 9 maggio 2003, 2404-VI, De Rosso Fabio & Orfano Claudio S.n.c. - via Saviabona, 100/E - Monticello Conte Otto, punzoni ritirati 1, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 32 del 13 maggio 2003, 1802-VI, Cinnirella Giovanni - via Vecchia Ferriera, 50 - Vicenza, punzoni ritirati 4, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 33 del 13 maggio 2003, 2066-VI, Chiampesan S.r.l. - via Galvani, 2 - Sandrigo, punzoni ritirati 2, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 34 del 13 maggio 2003, 2068-VI, Sasso Giuseppe S.n.c. - via Michelangelo, 14/A - Lugo di Vicenza, punzoni ritirati 2, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 35 del 13 maggio 2003, 2152-VI, Effetto Oro S.r.l. - Contrà Santa Caterina, 29 - Vicenza, punzoni ritirati 4, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 36 del 13 maggio 2003, 2412-VI, Niki S.r.l. - Contrà delle Canove, 9 - Vicenza, punzoni ritirati 4, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 37 del 15 maggio 2003, 1624-VI, MO.VA. S.n.c. - via Linate, 24 - Caldogno, punzoni ritirati 6, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 38 del 15 maggio 2003, 2145-VI, T.S. S.n.c. - via Noventa Vicentina, 6 - Vicenza, punzoni ritirati 1, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 39 del 15 maggio 2003, 2276-VI, Autentico S.r.l. - via Zambeccari, 18 - Vicenza, punzoni ritirati 3, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 40 del 15 maggio 2003, 2282-VI, Manzardo Eddie - via Muraldo, 55 - Villaverla, punzoni ritirati 4, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 41 del 16 maggio 2003, 1422-VI, Sigi Orafa di Bonato Giampietro - via P. Roberto, 20 - Nove, punzoni ritirati 2, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 42 del 16 maggio 2003, 2175-VI, Sbabo Valter, via Ponte Napoleone, 16 - Camisano V.no, punzoni ritirati 0, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 43 del 16 maggio 2003, 2249-VI, D.T.D. Silver S.r.l., via Brenta, 4 - Altavilla Vicentina, punzoni ritirati 0, punzoni smarriti 3;

determinazione n. 44 del 16 maggio 2003, 2429-VI, Dennj Gold di Viero Daniela, via Ca' Silvestro, 23 - Nanto, punzoni ritirati 1, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 50 del 27 maggio 2003, per mancato rinnovo concessione marchio identificativo anno 2002, 328-VI, F.lli Trabaldo S.n.c., via Zamenhof, 407 - Vicenza, non ha restituito i 12 punzoni assegnati;

determinazione n. 51 del 27 maggio 2003, per mancato rinnovo concessione marchio identificativo anno 2002, 663-VI, Scuccato Massimiliano, via Rossini, 6 - Vicenza, non ha restituito i 7 punzoni assegnati;

determinazione n. 52 del 29 maggio 2003, per mancato rinnovo concessione marchio identificativo anno 2002, 1080-VI, Il Quadrifoglio S.r.l., via E. Fermi, 31 - Costabissara, non ha restituito i 3 punzoni assegnati;

determinazione n. 53 del 29 maggio 2003, per mancato rinnovo concessione marchio identificativo anno 2002, 1111-VI, Striolo Giancarlo, via G. Galilei, 3 - Arcugnano, non ha restituito i 3 punzoni assegnati;

determinazione n. 54 del 29 maggio 2003, per mancato rinnovo concessione marchio identificativo anno 2002, 1150-VI, La Gemma Pietre e Paillons S.n.c., strada San Giovanni, 75 - Vicenza, punzoni ritirati 3, punzoni smarriti 1;

determinazione n. 55 del 29 maggio 2003, per mancato rinnovo concessione marchio identificativo anno 2002, 1465-VI, De Simone Gioielli S.r.l., via Cappuccini, 35 - Vicenza, non ha restituito i 10 punzoni assegnati;

determinazione n. 57 del 3 giugno 2003, per mancato rinnovo concessione marchio identificativo anno 2002, 1703-VI, Tresseci Oro S.r.l., via Cadorna, 26 - Arzignano, non ha restituito i 12 punzoni assegnati;

determinazione n. 58 del 3 giugno 2003, per mancato rinnovo concessione marchio identificativo anno 2002, 1890-VI, La Sommité S.r.l., via Vecchia Ferriera, 50 - Vicenza, non ha restituito i 9 punzoni assegnati;

determinazione n. 59 del 3 giugno 2003, per mancato rinnovo concessione marchio identificativo anno 2002, 2082-VI, Agorà S.a.s., corso Fogazzaro, 123 - Vicenza, non ha restituito i 2 punzoni assegnati;

determinazione n. 60 del 3 giugno 2003, per mancato rinnovo concessione marchio identificativo anno 2002, 2266-VI, Enter di Buzzelli Franco, via G. Galilei, 1 - Arcugnano, non sono stati assegnati punzoni;

determinazione n. 61 del 9 giugno 2003, 2217-VI, L'Originale di Fiamingo Maria Antonina, via degli Alpini, 16 - Camisano Vicentino, punzoni ritirati 4, punzoni smarriti 2;

determinazione n. 62 del 9 giugno 2003, 2354-VI, Biemme Oro S.n.c., via Roma, 43 - Arzignano, punzoni ritirati 2, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 63 del 9 giugno 2003, 2409-VI, Comiotto Belli S.a.s., via Pasubio, 2 - Schio, punzoni ritirati 2, punzoni smarriti 0;

determinazione n. 64 del 20 giugno 2003, per mancato rinnovo concessione marchio identificativo anno 2002, 2274-VI, Lentini Andrea, via Vecchia Ferriera, 50 - Vicenza, non ha restituito il punzone assegnato;

determinazione n. 65 del 20 giugno 2003, per mancato rinnovo concessione marchio identificativo anno 2002, 2313-VI, Magnifika S.r.l., via Aviano, 7, int. 5 - Caldogno, punzoni ritirati 7, punzoni smarriti 2;

determinazione n. 66 del 20 giugno 2003, per mancato rinnovo concessione marchio identificativo anno 2002, 2451-VI, Italexport di Busolo Roberta, via della Meccanica, 1N - Vicenza, non ha restituito i 2 punzoni assegnati.

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei relativi marchi di identificazione che sono stati restituiti alla camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o comunque non restituiti, sono invitati a consegnarli alla camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

03A10980

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi del sesto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che la ditta Gioielleria Novecento di Mauro Caraffa assegnataria del marchio di identificazione 107-AN, corrente in Ancona, Corso Mazzini, 50, ha smarrito il 2 agosto 2003 in luogo imprecisato il punzone sotto indicato:

n. 1 punzone di seconda misura.

03A10954

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501232/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 45-410100031006 *

€ 0,77